

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO	228	DEL	12 LUGLIO 2024
---------------	------------	------------	-----------------------

OGGETTO: GIUDIZIO PALO FRANCESCA AD ALTRI – ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 CPC – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **DODICI** del mese di **LUGLIO** alle ore 11.00, nella Casa Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 267/2000, nelle persone di:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	X	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	X	

Premesso che:

- il Comune di Melito di Napoli, con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 14 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato decreto legislativo;
- in data 24 maggio 2019, il citato Decreto presidenziale di nomina è stato notificato presso la Prefettura di Napoli ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata presso il Comune di Melito di Napoli, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato decreto legislativo, con propria deliberazione n. 1 del 24/05/2019;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 3 giugno 2019 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Considerato che:

- in data 28.09.2022, prot. n. 15173, è stato acquisito al Comune di Melito di Napoli, atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC – innanzi alla Corte di Appello di Napoli - a seguito della cassazione con rinvio dell'Ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli R.G. n. 2125/2016, nel procedimento civile iscritto con R.G. 827/14, avente ad oggetto "Opposizione alla stima in espropriazione per pubblica utilità" proposto dai sig.ri Palo Francesca, Flagiello Maria Annunziata, Chianese Francesca, Chianese Lucia, Chianese Andrea, quest'ultimo anche nella qualità di titolare della società "Vivai il Leccio s.s.", rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Chiariello del Foro di Napoli Nord e Michelangelo Emione del foro di Napoli;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 102/2022 con la quale si stabilì di costituirsi nel citato giudizio proposto dai sig.ri Palo Francesca + altri c/Comune di Melito di Napoli innanzi alla Corte di Appello di Napoli e di demandare al Responsabile del V settore - Servizio Contenzioso - ogni ulteriore atto relativo all'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

Preso atto che nello scorso mese di aprile 2024, il Responsabile dell'ufficio contenzioso ha verbalmente riferito che non è stata data attuazione al deliberato della giunta comunale n. 102/2022 per cui, all'udienza del 23 gennaio 2023, il Comune di Melito di Napoli non si è costituito nel giudizio di che trattasi e, nel contempo, ha trasferito il relativo fascicolo all'Osl, trattandosi di atti e fatti di gestione, di cui all'art. 252, comma 4, del D. Lgs 267/2000, anteriori al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Considerato che, in seguito al verificarsi di tale increscioso episodio, l'Osl, esaminato il complesso fascicolo relativo alla vertenza citata, ha richiesto al proprio avvocato di fiducia, con pec del 24/05/2024, un parere sull'opportunità di costituirsi nel giudizio de quo ed in caso di parere positivo, di produrre anche apposito preventivo di parcella;

Vista la nota pec del 29/05/2024 con la quale l'avvocato Salvatore Della Corte:
riferisce, tra le altre cose, che "la pretesa creditoria si appalesa spropositata anche avuto riguardo al precipuo thema decidendum del giudizio di riassunzione, per come delimitato dalla precedente pronuncia della Corte di Appello di Napoli del 15/05/2016 e dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione sez. Civ. I, n. 16075 del 18.05.2022 per cui, fermo il dato oggettivo dell'intervenuto decorso del termine per la costituzione in giudizio del Comune, con le correlate preclusioni e decadenze maturate in tema di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avuto riguardo all'oltremodo considerevole importo rivendicato da controparte, è in ogni caso evidente l'esigenza di

COMUNE DI MELITO

assicurare all'Ente ogni utile difesa, al fine di fronteggiare le avverse pretese economiche, scongiurando ogni ulteriore pregiudizio economico per l'ente medesimo";
- trasmette il preventivo di parcella per lo svolgimento dell'incarico, calcolato applicando ai minimi tariffari una percentuale di sconto pari al 30% (come da allegato);

Ritenuto di condividere e fare proprie le motivazioni indicate dall'avvocato Della Corte circa la necessità di costituirsi, sebbene in ritardo, nel giudizio di che trattasi, al fine di evitare ogni ulteriore pregiudizio economico per l'Ente;

Rilevato che:

- l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art. 253 del T.U.E.L., rientra sicuramente nei poteri organizzatori dell'OSL e che il Comune di Melito di Napoli non dispone dell'Avvocatura Comunale;
- trattandosi di incarico legale di difesa in giudizio, rientra nella fattispecie a cui non si applicano le disposizioni del codice degli appalti di cui al d lgs 36/2023 relative ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), sub 1);
- l'Osl può conferire l'incarico seguendo il principio *dell'intuitu personae* e, previa verifica dell'adeguatezza del curriculum vitae, pattuire il compenso con il professionista;

Visto il curriculum vitae dell'avvocato Salvatore Della Corte da cui risulta che lo stesso ha adeguata competenza nella materia oggetto del contenzioso;

Considerato che l'importo complessivo del corrispettivo pattuito, come risultante dal citato preventivo e pari ad € 9.154,60 oltre spese generali, CPA ed Iva, è ritenuto congruo ed adeguato rispetto alla complessità del giudizio;

Ritenuto pertanto, di affidare l'incarico di rappresentanza legale nel giudizio sopra indicato all'Avv. Salvatore Della Corte con studio legale in Napoli, alla Via Vittorio Veneto, 288/A;

Visto lo schema di convenzione disciplinante l'incarico legale di che trattasi che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

Con voti unanimi palesi, resi per alzata di mano

DELIBERA

COMUNE DI MELITO




Per quanto indicato in premessa, che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **Resistere** all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC presentato innanzi alla Corte di Appello di Napoli a seguito della cassazione con rinvio dell'Ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli R.G. n. 2125/2016, nel procedimento civile iscritto con R.G. 827/14, avente ad oggetto "Opposizione alla stima in espropriazione per pubblica utilità" proposto dai sig.ri Palo Francesca, Flagiello Maria Annunziata, Chianese Francesca, Chianese Lucia, Chianese Andrea, quest'ultimo anche nella qualità di titolare della società "Vivai il Leccio s.s.", rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Chiariello del Foro di Napoli Nord e Michelangelo Emione del foro di Napoli per "determinare l'indennità definitiva di espropriazione relativa ai terreni per cui è causa in € 1.120.365,23 e condannare il Comune di Melito di Napoli al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e del precedente giudizio di legittimità innanzi alla suprema Corte";


URCA... DI MELITO

2. **Conferire** l'incarico di difendere gli interessi dell'OSL del Comune di Melito di Napoli nel giudizio di cui al punto 1, all'avvocato Salvatore Della Corte, con studio legale in Napoli, alla via Vittorio Veneto, 288/A, munendo lo stesso di ogni facoltà di legge inerente il patrocinio, chiamata di terzi ed eventuale sostituzione;
3. **Approvare** l'allegato schema di convenzione per il conferimento dell'incarico legale, unitamente al preventivo di parcella dell'importo pari ad € 9.154,60 oltre spese generali, CPA ed Iva, dando atto che i relativi oneri sono a carico di questa gestione liquidatoria;
4. **Autorizzare** il Presidente dell'OSL a sottoscrivere la convenzione di cui sopra e la relativa procura alle liti;
5. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993 disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio oltre che sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente;
6. **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente:
 - al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - alla Commissione Straordinaria;
 - al Segretario Generale;
 - all'Organo di revisione economico- finanziaria;
 - al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

Alle ore 16,30 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Angelica SAGGESE	Presidente	
Dott. Marco ALICANDRO	componente	
Dott. Mariano CAPONE	componente	

COMUNE DI MELITO



**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE

Tra

- La dott.ssa **Angelica Saggese**,

(di seguito OSL) ed in esecuzione della deliberazione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione n. 228 del 12 luglio 2024;

- L'avv. **Salvatore Della Corte**, n

(di seguito Avvocato);

Premesso che con deliberazione n. ____ del _____ si è stabilito di costituirsi nel giudizio in riassunzione ex art. 392 CPC, presentato innanzi alla Corte di Appello di Napoli, a seguito della cassazione con rinvio dell'Ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli R.G. n. 2125/2016, nel procedimento civile iscritto con R.G. 827/14, avente ad oggetto "Opposizione alla stima in espropriazione per pubblica utilità" proposto dai sig.ri Palo Francesca, Flagiello Maria Annunziata, Chianese Francesca, Chianese Lucia, Chianese Andrea, quest'ultimo anche nella qualità di titolare della società "Vivai il Leccio s.s.", rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Chiariello del Foro di Napoli Nord e Michelangelo Emione del foro di Napoli per "determinare l'indennità definitiva di espropriazione relativa ai terreni per cui è causa in € 1.120.365,23 e condannare il Comune di Melito di Napoli al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e del precedente giudizio di legittimità innanzi alla suprema Corte" e si è proceduto alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico per la difesa in giudizio dell'Osl;

Valore causa: tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00

OSL dichiara:

- di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 ed acconsente al trattamento dei dati ad opera del difensore, dei domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- di essere stato informato che il giudizio de quo non è ricompreso tra quelli di cui al Capo VIII ("Misure in materia di mediazione civile e commerciale") del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013.

Sulla base della premessa che precede, le parti convengono:

Art. 1 - Efficacia della premessa della convenzione

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

ee

AS

L'OSL conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di assistenza legale e difesa nel giudizio di cui in premessa.

L'OSL, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale ed a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'OSL circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente all'OSL copia di ogni atto prodotto, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti, sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'OSL.

L'OSL resta, comunque, libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

L'OSL metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'OSL, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Nel caso di condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio, l'avvocato incaricato agirà per il recupero del credito vantato dall'OSL.

Art. 3 - Ausiliari

Le parti concordano che l'avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione. L'Avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina dei sostituti.

Art. 4 - Determinazione del compenso

Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente, secondo i minimi tariffari, decurtati del 30%, relativi allo scaglione di valore di riferimento, nella somma di € 9.154,60 oltre spese generali, CPA ed Iva, per un totale pari ad € 13.357,66 al lordo della R.A..

Il pagamento delle competenze, il cui acconto potrà essere liquidato ad avvenuta presentazione della memoria difensiva, in presenza di fattura valida ai fini fiscali, nonché di certificato sostitutivo di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense o dichiarazione sostitutiva, sarà assoggettato a ritenuta alla fonte.

In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'OSL verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento effettivamente svolta.

L'avvocato dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile, n. _____, scadenza _____, con massimale di € 2.000.000,00.

Art. 5 - Conflitti di interesse

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Rappresenta clausola risolutiva quella che vieta all'incaricato altri rapporti

A
JS
OC

professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Costituisce causa di incompatibilità essere parte o patrocinare cause contro il Comune di Melito di Napoli. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'OSL è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.C.C.-

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'OSL l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 6 – Domiciliatario

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'OSL, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'OSL, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, fatti salvi i diritti dal medesimo maturati e salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 7- Revoca

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 4).

Art. 8 – Rinuncia

Del pari, il legale ha facoltà di rinunciare al mandato in qualsiasi momento senza pregiudizio per l'OSL, con diritto al rimborso delle spese sostenute e dal compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 4), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'OSL.

Art 9 – Documenti

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 10 – Rinvio

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e dalle relative tariffe professionali.

Art. 11 – Controversie

Il contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Per ogni controversia in ordine alla sua interpretazione ed applicazione è competente il Foro di Napoli Nord.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e si perfeziona con l'apposizione dell'ultima delle firme digitali dei sottoscrittori.

Il Presidente dell'OSL
dott.ssa Angelica Saggese

L'Avvocato incaricato
avv Salvatore Della Corte

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
DELEGATO STRAORDINARIO
DI LEGGE



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

Il Presidente dell'OSL
dott.ssa Angelica Saggese

L'Avvocato incaricato
avv Salvatore Della Corte

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.6.2003 N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n.196, l'OSL del Comune di Melito di Napoli, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per lo stesso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'OSL - in Melito di Napoli, via S. Di Giacomo, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- Svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- Gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- Adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- Gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- Tutela dei diritti dell'OSL nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell'OSL nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata all'OSL. Titolare del trattamento è l'OSL.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore interessato.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

ORGANISMO
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
DI LEGALITÀ

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ORGANISMO STRAORDINARIO
DI LICENZIAZIONE
COMUNE DI MELITO DI
VALLE

ORGANISMO STRAORDINARIO
DI LICENZIAZIONE
COMUNE DI MELITO DI
VALLE



R: richiesta preventivo per atto di citazione prot. 15173 del 28.09.2022**Mittente:** Avv. Salvatore Della Corte <salvatore dellacorte@avvocatinapoli.legalmail.it>**Destinatari:** osl@pec.comune.melito.na.it**Inviato il:** 29/05/2024 13.34.35**Posizione:** PEC OSL/Posta in ingresso

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
 ORGANISMO CONSORTILE
 81071 NA

Buongiorno,

in riscontro alla Vs. pec del 24 u.s., si rappresenta quanto segue.
 Da un esame del solo atto introduttivo trasmessomi e dell'Ordinanza della Suprema Corte (reperita on line), si è potuta ricostruire sommariamente la vicenda per cui è causa, che vede - allo stato - già accertata un'indennità di esproprio di €.437.071,93, ed oggetto del giudizio di riassunzione le ulteriori rivendicazioni degli espropriati per circa €.680.000,00.
 L'odierna pretesa creditoria si appalesa, in ogni caso, spropositata anche avuto riguardo al precipuo thema decidendum del giudizio di riassunzione, per come delimitato dalla precedente pronuncia della Corte di Appello di Napoli del 15.5.2016 e dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Civ.I, n.16075 del 18.5.2022 .

Quest'ultima, infatti, limita il perimetro dell'odierno giudizio di riassunzione ai soli aspetti relativi alla determinazione della cd. "indennità di scomodo" per l'asporto delle essenze arboree ed a quella relativa alla perdita di valore dei fabbricati per espropriazione parziale.
 Ciò posto, fermo il dato oggettivo dell'intervenuto decorso del termine per la costituzione in giudizio del Comune, con le correlate preclusioni e decadenze maturate in tema di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avuto riguardo all'oltremodo considerevole importo rivendicato da controparte, e - ad avviso dello scrivente - in ogni caso evidente l'esigenza di assicurare all'Ente ogni utile difesa, al fine di fronteggiare le avverse pretese economiche, scongiurando ogni ulteriore pregiudizio economico per l'Ente medesimo.

Per quanto concerne il chiesto preventivo di parcella, allego scheda dei relativi compensi, calcolati nel rispetto dell'effettivo thema decidendum, secondo i minimi tariffari, sui quali, in ragione del rapporto di collaborazione in essere con codesta Amministrazione, è stata operata una riduzione del 30%.
 Nel caso in cui codesta Amministrazione intenda conferire allo scrivente l'incarico professionale, si appalesa imprescindibile reperire tutta la documentazione agli atti dell'ufficio, anche con riguardo al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui è cenno nella richiamata pronuncia della Suprema Corte.

In attesa di un Vs. riscontro, porgo cordiali saluti.
 Avv. Salvatore Della Corte

-----Messaggio originale-----

Da: osl@pec.comune.melito.na.it [mailto:osl@pec.comune.melito.na.it]

Inviato: venerdì 24 maggio 2024 12:26

A: salvatore dellacorte@avvocatinapoli.legalmail.it

Oggetto: richiesta preventivo per atto di citazione prot. 15173 del 28.09.2022





COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Stampa eMail

Egr. Avv.,

si trasmette in allegato l'atto di citazione prot. 15173 del 28/09/2022 per un parere sull'opportunità dell'Organo Straordinario di Liquidazione e dell'Ente di costituirsi in giudizio.

In caso di parere positivo voglia inviarci anche un preventivo di parcella.

Si ringrazia anticipatamente

Cordiali saluti

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Organo Straordinario di Liquidazione

Comune di Melito di Napoli

Via Salvatore di Giacomo, 5, 80017 Melito di Napoli NA

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Organo Straordinario di Liquidazione

Utente: Tagliatela Scafati Giuseppina, Data di stampa:

Pagina 2 di 2



Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

Melito li 16/07/2024

IL DIPENDENTE
Giuseppe D'Ausilio

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li _____

IL DIPENDENTE
Giuseppe D'Ausilio

101